STATUTO

AILOG

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI LOGISTICA E DI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

DENOMINAZIONE

Articolo 1

1.01 E' costituita una associazione denominata Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain Management, in breve “AILOG” (di seguito “Associazione”).

OGGETTO SOCIALE ED AMBITI DI ATTIVITA’

Articolo 2

2.01 L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto la promozione e l'attività di studio, analisi, conoscenza, applicazione ed approfondimento continuo della cultura della Logistica aziendale, del Supply Chain Management, della Reverse Logistics, della Logistica esterna, nonché la formazione manageriale.

La Logistica aziendale riguarda l'insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano, nell'azienda e negli enti, sia pubblici sia privati, i flussi dei materiali, dei beni, delle persone, dei servizi e delle relative informazioni, dalle origini fino alla destinazione finale.

Il Supply Chain Management è l'insieme delle attività che governano i flussi dei materiali e delle relative informazioni che si configurano tra diverse aziende o tra siti della stessa azienda, che possono essere in rapporti di fornitura, vendita, partnership e simili.

La Reverse Logistics è il governo dei flussi di ritorno dei materiali: materiali da riparare o riutilizzare, scarti o rifiuti

La Logistica esterna si interessa dell'ambiente esterno all'azienda, come le infrastrutture, la viabilità, le normative, le condizioni socio-politiche, che possono comunque favorire o ostacolare la libera circolazione di mezzi e/o persone.

Nel seguito con la locuzione "Logistica" si intenderanno i quattro ambiti di interesse sopra definiti.

2.02 L'azione sui temi sopra indicati viene svolta attraverso le seguenti modalità operative:

1. promozione di scambi di esperienze e rapporti di collaborazione fra i Soci, al fine di accrescerne la professionalità;
2. diffusione, nel mondo economico industriale, commerciale e politico, della conoscenza delle possibilità di ottimizzazione offerte dalla logistica;
3. promozione, nelle aziende e negli Enti pubblici, di sistemi logistici e strutture avanzate;
4. promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale, in Italia e all’estero, anche con la collaborazione di enti ed istituti pubblici o privati;
5. istituzione e mantenimento di collegamenti e rapporti di collaborazione con

organizzazioni, associazioni, fondazioni ed enti, pubblici o privati, nazionali o esteri, che svolgono attività connesse con quelle sociali;

6. organizzazione di riunioni, convegni, congressi, visite ad aziende, attività formative nonché cura di pubblicazioni, diffusione di notizie e informazioni attinenti alla Logistica;
7. promozione ed organizzazione di tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, riunioni, audiovisivi, cortometraggi, mostre, corsi e momenti formativi di ogni livello per studi connessi ai propri temi istituzionali.

2.03 L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che il Consiglio Direttivo riterrà utile o comunque opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, ed in particolare potrà:

(i) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;

(ii) prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili;

(iii) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

(iv) partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, italiane o estere, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe;

(v) promuovere, partecipare o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei propri fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali;

(vi) organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi che di volta in volta si renderanno meritevoli di specifica attenzione nell'ambito delle finalità e dell'attività sociale, anche utilizzando mezzi di comunicazione di massa;

(vii) promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali, purchè tale attività sia coerente con le finalità ed i principi della Associazione;

(viii) provvedere ad ogni altro servizio e promuovere ogni altra iniziativa e attività che possa assicurare la migliore realizzazione dello scopo dell'Associazione, nel pieno rispetto ed in conformità alle finalità statutarie.

SEDE E SEZIONI TERRITORIALI
Articolo 3

3.01 L'Associazione ha sede nel Comune di Milano, in via Cornalia n. 19. Le successive variazioni della sede sociale nell'ambito del Comune di Milano non costituiranno una modifica sociale e potranno essere adottate con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

3.02 Il Consiglio Direttivo ha facoltà altresì di istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.

3.03 Il Consiglio Direttivo, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali può costituire e sopprimere sezioni territoriali, regionali o pluriregionali, operanti nei limiti del presente Statuto e secondo i programmi sociali approvati. E' di competenza del Consiglio Direttivo disciplinare il funzionamento delle sezioni territoriali mediante appositi regolamenti.

Ogni sezione è organizzata localmente da un Delegato nominato dal Consiglio Direttivo che ne determina altresì i poteri e la durata in conformità al regolamento

dallo stesso adottato.
La carica di Delegato è gratuita, salvo il rimborso delle spese.

SOCI
Articolo 4

4.01 Sono Soci AILOG le persone fisiche maggiori di età e le persone giuridiche la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, che condividano le finalità sociali, accettino e si impegnino a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione, e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.

4.02 Sono Sostenitori tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che, ancorché non rivestano la qualità di Soci, sono coinvolti e partecipano a vario titolo all'attività ed alle iniziative promosse dall'Associazione in conformità a quanto stabilito nei regolamenti eventualmente adottati dal Consiglio Direttivo.

4.03 I Fondatori dell'Associazione sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

4.04 E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

DIRITTI DEI SOCI
Articolo 5

5.01 Ai Soci, che hanno assolto i loro obblighi nei confronti dell'Associazione, è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritti di voto per quanto concerne le delibere assembleari, ivi comprese quelle concernenti l'approvazione delle modificazioni statutarie, le nomine degli organi sociali e lo scioglimento dell'Associazione.

OBBLIGHI DEI SOCI
Articolo 6

6.01 L'ammissione dei Soci presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa, di osservare le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di non svolgere attività in contrasto con i fini e le iniziative dell'Associazione.

6.02 I Soci s'impegnano a collaborare allo sviluppo e alle attività dell'Associazione, a sostenerne e valorizzarne l'immagine.

6.03 I Soci sono obbligati a versare, per tutto il periodo di permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

6.04 La quota associativa annuale non è trasmissibile a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è in alcun modo rivalutabile.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Articolo 7

7.01 La qualifica di Socio si perde per:

a) morte o estinzione giuridica;
b) dimissioni, che devono essere comunicate agli amministratori per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione da parte dei destinatari, ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché sia ricevuta da parte dei destinatari almeno tre mesi prima;

c) per decadenza. Il Socio decade automaticamente in caso di:
   i. fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie;
   ii. condanna ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi;
   iii. dichiarazione di interdizione o inabilitazione;
   iv. mancato pagamento della quota sociale nel termine previsto dagli organi sociali competenti.

d) per espulsione. Il Socio può essere espulso per:
   i. constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
   ii. mancato pagamento della quota sociale;
   iii. aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione;
   iv. essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

7.02 La perdita della qualifica di Socio per le cause di cui all'articolo 7.01, lettera c) è accertata dal Consiglio Direttivo, mentre quella per le cause di cui alla lettera d) viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo.

CONTRIBUTI SOCIALI
Articolo 8

8.01 Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

8.02 Le quote sociali vengono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9

9.01 Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Revisore dei Conti.

9.02 Tutti gli organi sopra indicati durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. Tutti i membri degli organi sociali prestano la loro attività gratuitamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto e fermo restando in ogni caso il rimborso delle spese sostenute dai sostenitori in ragione del loro ufficio.

9.03 Ad essi si affiancano, quali organi sociali, il Collegio dei Past-President, i Delegati di sezione, con i compiti specifici indicati dalle disposizioni di questo statuto, nonché, ove nominati, il Segretario Generale ed il Comitato scientifico.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10

10.01 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

10.02 Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i Soci compresi gli assenti e i dissenzienti.

10.03 Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

10.04 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro Socio. Ciascun Socio non potrà, comunque, rappresentare più di un socio. I Soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o da un

soggetto designato da quest'ultimo.

10.05 E' ammesso il voto per corrispondenza disciplinato in conformità alle modalità indicate nel successivo articolo 13.03.

RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA
Articolo 11

11.01 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.

11.02 L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato ai Soci con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o l'e-mail almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, che può essere prevista ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'avviso di convocazione deve indicare se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere ai sensi del successivo articolo 13.03.

11.03 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente.

11.04 Le delibere assembleari devono essere trascritte in apposito libro e debitamente sottoscritte dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato dall'Assemblea..

11.05 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso è necessario che:

i. sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
ii. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
iii. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
iv. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA
Articolo 12

12.01 All'Assemblea compete:

a) approvare il bilancio annuale consuntivo;
b) nominare i componenti del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero;
c) nominare il Revisore dei Conti effettivo e quello supplente;
d) approvare le modifiche di Statuto;
e) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio nonché la nomina ed i poteri dei liquidatori;
f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

QUORUM ASSEMBLEARI E MODALITA' DI VOTO
Articolo 13

13.01 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la maggioranza dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, e delibera a maggioranza di voti.

13.02 Le delibere di modifica statutaria sono assunte con il voto favorevole di tre quarti dei Soci. Le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio della stessa di cui all'articolo 12, lettera e) sono assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

13.03 E' ammesso il voto per corrispondenza, che è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro Soci;
b) nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, deve essere previsto se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini indicati nell'avviso di convocazione la propria scheda di voto;
d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
e) se si tratta di delibere di modifica statutaria e di scioglimento deve essere indicato il notaio che redigerà l'atto;
f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
   - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
   - al momento della espressione del voto da parte dei Soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa Assemblea;
h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
i) nel caso di voto espresso per corrispondenza, le delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i Soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti, sono inviate senza indugio a mezzo posta a tutti i Soci.

13.04 Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Soci che rivestono la carica di amministratore non hanno diritto di voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14

14.01 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è costituito da un numero variabile di componenti compreso tra dieci e trenta membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i Soci. Oltre a questi, partecipano di diritto al Consiglio Direttivo tutti coloro che hanno rivestito la carica di Presidente dell'Associazione.

14.02 In caso di dimissioni o di decesso di qualche membro del Consiglio Direttivo il Consiglio coopta i nuovi membri in sostituzione, i quali rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea. I consiglieri che verranno nominati dall'Assemblea

termineranno il loro mandato unitamente alla scadenza del mandato dei consiglieri in carica.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 15

15.01 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto, salvi i poteri spettanti agli altri organi dell'Associazione.

15.02 Ad esso spetta pertanto, oltre a quanto altrove espressamente stabilito nel presente statuto, in via esemplificativa e non tassativa, deliberare:

i. la determinazione delle linee guida dell'attività sociale;
ii. la predisposizione del bilancio consuntivo e l'approvazione di quello preventivo;
iii. l'istituzione e/o la soppressione di sedi periferiche, rappresentanze, uffici e sezioni territoriali;
iv. la formulazione di proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
v. l'adozione di eventuali regolamenti interni;
vi. la determinazione della quota annuale dovuta dai Soci e le modalità di pagamento;
vii. l'ammissione e la decadenza dei Soci nonché la proposta di espulsione dei Soci all'Assemblea;
viii. la nomina e la revoca del Presidente e del Vice Presidente;
ix. l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione che non sia, per legge o per Statuto, demandato all'Assemblea o ad altri organi sociali.

15.03 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri di gestione ordinaria ad uno o più dei suoi membri. E' in facoltà altresì del Consiglio Direttivo nominare un Segretario Generale ed ogni altro organismo che ritenga opportuno, determinandone le mansioni.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 16

16.01 Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente ogni qual volta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno cinque membri, mediante avviso da inviare a tutti i consiglieri con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresi raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza è consentita la convocazione mediante avviso inviato con le medesime formalità almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione di prima e seconda convocazione.

16.02 Il Consiglio Direttivo è presieduto del Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

16.03 Tutte le decisioni sono prese dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità si considera assunta la determinazione che ha ricevuto il voto favorevole del Presidente o del Vice Presidente che presiede l'adunanza in sua assenza o impedimento.

16.04 In caso di assenza prolungata ed ingiustificata di un componente del Consiglio dalle riunioni dello stesso il Presidente deve informarne il Collegio dei Past President affinché assuma le delibere di sua competenza ai sensi dell'articolo 21.04 dello statuto.

16.05 Delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale che deve essere

sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato dal Consiglio stesso.

16.06 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso è necessario che:

v. sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

vi. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

vii. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

viii. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

SEGRETARIO GENERALE
Articolo 17

17.01 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare il Segretario Generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e su proposta del Presidente.

17.02 Il Segretario Generale cessa dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere riconfermato e revocato con la medesima maggioranza.

17.03 Il Segretario Generale dirige e coordina, nell'ambito delle deleghe conferitegli dal Consiglio Direttivo e nel quadro dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo e con il vincolo di bilancio, l'attività della Associazione e le attività ad essa strumentali.

PRESIDENTE
Articolo 18

18.01 I1 Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra tutti i suoi componenti.

18.02 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima. Inoltre egli convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta altresì:

(i) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, impartendo le conseguenti direttive di governo dell'Associazione;

(ii) assumere, licenziare e promuovere il personale dipendente dell'Associazione fissandone la relativa retribuzione;

(iii) nei casi di urgenza, compiere atti di competenza del Consiglio Direttivo, che deve poi ratificarne l'operato nella prima riunione successiva.

18.03 Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può conferire ad altri membri del Consiglio Direttivo e al Segretario, ove nominato, procure per il compimento delle attività dell'Associazione.

VICE PRESIDENTE
Articolo 19

19.01 Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Collabora con il Presidente allo svolgimento delle principali attività dell'Associazione, con responsabilità nei settori definiti dal Consiglio Direttivo.

19.02 In caso di impedimento o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vice Presidente.

19.03 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

REVISORE DEI CONTI
Articolo 20

20.01 L'Assemblea nomina un Revisore dei Conti effettivo ed un Revisore dei Conti supplente scegliendoli tra le persone iscritte nel registro de Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia.

20.02 Il Revisore dei Conti deve controllare l'amministrazione della Associazione e la regolare tenuta dei libri sociali. Il Revisore dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PAST-PRESIDENT
Articolo 21

21.01 Il Collegio dei Past President rappresenta la memoria storica e la continuità dell'Associazione. Il Collegio dei Past President è organo consultivo e propositivo dell'Associazione ed è composto da tutti gli ex-Presidenti dell'Associazione.

21.02 Il Collegio dei Past President è validamente costituito con la partecipazione di almeno due ex-Presidenti e decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo restando che qualora i Past President fossero solo due le determinazioni dovranno essere assunte con il voto favorevole di entrambi.

21.03 Il Collegio è convocato per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione dei destinatari a cura di ciascuno dei suoi membri o del Presidente dell'Associazione.

21.04 Il Collegio dei Past President esprime in via preventiva parere non vincolante ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo richiedano. 21.05 Il Collegio dei Past President esercita la sua funzione propositiva e di impulso per il perseguimento delle finalità sociali, anche sottoponendo all'attenzione del Consiglio Direttivo progetti ed iniziative.

COMITATO SCIENTIFICO
Articolo 22

22.01 L'organo di valenza tecnica dell'Associazione è il Comitato scientifico, costituito da un Presidente e da un massimo di nove membri, nominati dal Consiglio Direttivo fra personalità del mondo aziendale, scientifico, universitario, economico, editoriale, associativo che si siano distinte per le particolari conoscenze nel campo della logistica e dell'imprenditoria.

22.02 Sono compiti del Comitato Scientifico:
a. formulare proposte sulle attività scientifiche dell'Associazione;
b. promuovere e coordinare attività di ricerca;
c. collaborare all'aggiornamento dell'archivio tecnico;
d. promuovere la realizzazione di corsi, seminari, convegni.

22.03 I suoi componenti cessano dalla carica unitamente al Consiglio Direttivo che li ha nominati e possono essere riconfermati.

PATRIMONIO
Articolo 23

23.01 I1 patrimonio sociale è formato dalla dotazione patrimoniale risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. Tale patrimonio può essere accresciuto dagli

apporti dei Soci, da eredità legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

23.02 Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.

23.03 L'Associazione non può distribuire, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei Soci eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Questi ultimi devono, senza limitazione alcuna, essere integralmente impiegati nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 24

24.01 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

24.02 Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea dei Soci deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

24.03 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo deve approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

24.04 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione ed il risultato economico dell'esercizio. Oltre allo stato patrimoniale ed al conto economico, il bilancio deve prevedere una nota integrativa illustrativa delle poste. A1 bilancio va anche allegata, se predisposta, la relazione del Consiglio Direttivo. La nota integrativa deve esprimere una fedele e veritiera rappresentazione sintetica sulle condizioni finanziarie, facendo precipuo riferimento agli eventi di particolare importanza occorsi anche dopo la conclusione dell'anno finanziario, nonché alle prospettive di più immediata incombenza. Il bilancio e la nota integrativa devono essere corredati anche dalla relazione del Revisore dei Conti. I documenti predetti, insieme alla relazione del Revisore, devono essere resi disponibili ai Soci almeno due giorni prima dell'adunanza assembleare.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 25

25.01 Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dall'articolo 27 del codice civile.

25.02 L'Assemblea, con il quorum previsto dall'articolo 13, delibera lo scioglimento e nomina i liquidatori, determinandone i poteri. Il residuo netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea a norma dell'art. 148, ottavo comma, lettera b) del T.U.I.R. 16 dicembre 1986 n. 917 ad altra associazione con finalità analoghe sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662.

RINVIO
Articolo 26

26.01 Per quanto non previsto dalle norme del presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alla normativa vigente in materia di associazioni riconosciute.